



# **COMUNE DI ACUTO**

*Provincia di Frosinone*

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 44/AMM

DEL 03/03/2016

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 791  
DEL 28.2.2014**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTO l'atto di contestazione di addebiti notificato via pec all'impresa Ambrosetti Group SRL in data 4.12.2015, nonché al Direttore dei Lavori Arch. Aldo Mastracci e al Responsabile del Servizio Tecnico e del procedimento Geom. Alessandro Cori, per quanto di loro competenza e con riserva delle eventuali azioni giudiziarie e disciplinari promovibili nei loro confronti;

LETTE le controdeduzioni inviate dalla Ambrosetti Group SRL con atto assunto al protocollo del Comune in data 21.12.2015, con il n. 5665;

LETTE altresì le controdeduzioni inviate dal Direttore dei Lavori Arch. Aldo Mastracci e dal Responsabile del Servizio Tecnico e del procedimento Geom. Alessandro Cori, assunte al protocollo del Comune rispettivamente in data 21.12.2015 - prot. n. 5664, e 23.12.2015 - prot. n. 5686, per quanto di rispettiva competenza;

LETTE infine le osservazioni tecniche integrative del 7.2.16, redatte dall'Ing. Alessandro Mirabella, e trasmesse via pec al Comune in data 8.2.2016;

RITENUTO, che dette controdeduzioni non abbiano confutato le contestazioni mosse all'impresa appaltatrice, pur nella considerazione di quanto allegato anche dal Direttore dei lavori per quanto di sua competenza;

CONSIDERATE, in particolare, le note integrative dell'accertamento tecnico in atti, a cura dell'Ing. Alessandro Mirabella, ove si evidenzia la "*estrema genericità del contenuto di ciascuna controdeduzione, insieme alla totale assenza di qualsiasi puntuale riferimento e/o atto documentale probante*", che consenta di esprimere una qualsiasi risposta di natura tecnica, sia essa di recepimento, di quantificazione o di contestazione delle voci relative ai lavori eseguiti dall'impresa, che non ha allegato alcuna perizia contabile, computo metrico e/o rilievo fotografico idonei a convalidare dette controdeduzioni;

PRESO ATTO che l'ing. Mirabella, pur nella riscontrata approssimazione delle controdeduzioni dell'Impresa, riconosce alla stessa un compenso aggiuntivo di €. 2.557,00 che scaturisce dalla metodologia dell'indagine tecnica, effettuata ad opera ultimata e consegnata da tempo, che non ha consentito una puntuale e completa verifica dei lavori effettivamente eseguiti e della reale consistenza degli stessi, pur rientrando nella usuale approssimazione dell'1,3% circa del valore complessivo stimato;

CONSIDERATO anche che l'ing. Alessandro Mirabella ha ritenuto, nelle sue note tecniche integrative della perizia, l'esistenza di consistenti variazioni tra le lavorazioni allibrate nella contabilità finale e quelle effettivamente eseguite, non riconducibili, come assume il Direttore dei Lavori, alle cosiddette "varianti non varianti" di cui all'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006, poiché: a) non è stata rispettata la procedura di adozione di esse varianti, prevista dal combinato disposto degli artt. 132 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, 153 c. 3 e 161 e. 5 del DPR n. 207/2010, che ha pure lo scopo di rendere edotto il R.U.P. delle variazioni disposte dal Direttore dei Lavori; b) le modifiche introdotte non sono state contabilizzate e riguardano anche lavorazioni non ricomprese nell'elenco prezzi del progetto; sicché necessitavano di un nuovo concordamento dei prezzi, che esclude di per sé la natura di "dettaglio" di tali modifiche; c) l'entità consistente delle lavorazioni modificate discrezionalmente e la corrispondente variazione del corrispettivo economico, contrastano con l'esigenza di salvaguardare il principio della "par condicio" delle offerte presentate in una gara di appalto pubblica; d) le modifiche introdotte in sede di esecuzione dei lavori, non sono state allibrate nei documenti dell'appalto (ordini di servizio, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario ecc.), sottraendole così alla verifica e al controllo degli organi preposti;

RILEVATA pertanto la sussistenza di una difformità sostanziale tra le lavorazioni allibrate nella contabilità finale e quelle effettivamente eseguite, pari a circa il 64% dell'importo complessivo del contratto, così come formalizzata in sede di contestazione degli addebiti; e confermata quindi in €. 184.701,13, più €. 2.557,00 riconosciuti dall'Ing. Mirabella in sede di supplemento peritale, la valutazione estimativa dei lavori effettivamente eseguiti;

PRESO ATTO del giudizio di idoneità sostanziale dell'opera, così come realizzata, al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 18 c. 8 ter e 8 quater del D.L. 21.6.2013 n. 69, e dal Decreto Ministero dell'Istruzione n. 906 del 5.11.13 consistenti nella attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, così espresso, testualmente, dall'ing. Alessandro Mirabella, nella sua prima relazione peritale: *"si ritiene opportuno comunque precisare come i lavori eseguiti ed elencati nell'elaborato estimativo, consistano in opere di qualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'immobile scolastico che, sostanzialmente, perseguono gli stessi obiettivi individuati in sede di richiesta del finanziamento. Inoltre, nel corso dei sopralluoghi, si è potuto osservare che attualmente le opere realizzate non presentano vizi o difetti; risultano idonee per il raggiungimento delle finalità previste nell'intervento finanziato, e rendono l'immobile funzionale all'attività cui è destinato"*;

RESPINTA infine ogni altra argomentazione controdeduttiva dell'impresa appaltatrice dei lavori, circa l'asserito e infondato concordamento con organi dell'Amministrazione Comunale, delle modifiche da essa arbitrariamente introdotte, d'intesa con il Direttore dei Lavori;

ASSUNTI ai fini della adozione del presente atto, i poteri del R.U.P. - Responsabile Unico del procedimento di appalto dell'opera pubblica di cui si discute, per sopravvenuta incompatibilità del medesimo, sia con riferimento all'esperita azione amministrativa di autotutela, che all'indagine penale in corso, a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone;

RICHIAMATO integralmente e anche "de relato" ai fini della motivazione compiuta del presente provvedimento, l'atto di contestazione di addebiti ex artt. 136-137 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163;

RITENUTO che i fatti accertati e descritti negli atti di questo procedimento, integrano i presupposti di diritto che giustificano la risoluzione del contratto di appalto, per grave inadempimento della impresa appaltatrice dei lavori, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 136 e/o 137 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e 1453 C.C.;

PER QUANTO espresso nelle premesse e nella narrativa che precede, da intendersi parte integrale e sostanziale del presente atto;

#### DETERMINA

1) La risoluzione del contratto di appalto rep. N. 1791 del 28.2.2014, per fatto e colpa dell'Impresa Ambrosetti Group SRL, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 136 e/o 137 del D. Lgs. n. 163/2006 e 1453 del Codice Civile, per avere essa eseguito lavori in difformità dal progetto esecutivo ammesso a finanziamento ex art. 8 quater del D.L 21.6.2013 n. 69 e del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 906 del 5.11.2013; e di importo stimato in €. 187.259,13, al lordo del ribasso contrattuale dell'8,05%, a fronte di un certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 194.658,93, liquidato in favore di essa ditta appaltatrice; e con uno scostamento pari a circa il 64% dell'importo complessivo lordo di contratto, tra le lavorazioni allibrate nella contabilità finale e quelle effettivamente eseguite; con la precisazione che l'importo indicato si riferisce ad opere eseguite dall'impresa, ma diverse nella descrizione e nel conseguente prezzo di applicazione; e pur nella accertata idoneità funzionale dell'opera appaltata e realizzata, nel suo complesso, al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico oggetto di intervento, ai sensi dell'alt. 18 c. 8 ter e 8 quater del D.L. 21.6.13 n. 69 e del Decreto del M.I.U.R. n. 906 del 5.11.2013;

2) Con espressa riserva di esperire ogni altra azione amministrativa e/o giudiziaria, in tutte le sedi competenti, per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

3) La presente Determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà notificata via pec all'impresa Ambrosetti Group SRL, ad ogni effetto di legge; nonché al Direttore dei Lavori Arch. Aldo Mastracci e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acuto, Geom. Alessandro Cori, per quanto di rispettiva competenza.

**IL SINDACO**

**N.Q. DI RESPONSABILE**

**DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Sig. Augusto Agostini



**COMUNE DI ACUTO**  
**RELA DI PUBBLICAZIONE**

N. 74 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web  
Istituzionario dell'ente da oggi 04/03/2016  
per la durata di giorni 15 e vi rimarrà  
fino al giorno 19/03/2016.

Acuto 04/03/2016

L'impiegato addetto  
(Massimo Rossi)